REGOLAMENTO (CEE) N. 2451/77 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 609/77 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1977/1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi (3), e il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per le mele e le pere da tavola (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1833/73 (5), definiscono per tali prodotti una categoria III;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per i limoni con regolamento (CEE) n. 609/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, recante applicazione delle categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1977/1978 (6), si manifesta attualmente per gli agrumi diversi dai limoni ed altresì per alcune varietà di mele; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità III; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, tale durata non può eccedere la data del 31 dicembre 1977;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 609/77 è completato dalla menzione seguente:

« — arance: dal 1° ottobre 1977 al 31 dicembre 1977;
— mandarini e mandarini satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi similari di agrumi: dal 1° novembre 1977 al 31 dicembre 1977;
— mele delle varietà Belle de Boskoop, Cox's orange pippin e Bramley's Seedling: dal 1° ottobre 1977 al 31 dicembre 1977 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag.. 1.
(2) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 17.
(6) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 24.